

Publicato il 11/05/2018

N. 05260/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 10684/2003 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10684 del 2003, proposto da:

Soc. Prima Tv S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti (in sostituzione degli originari difensori), con domicilio eletto in Roma, via V. Colonna, 39 C/Studio Bonelli;

*contro*

Comune di Rocca di Papa, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Robiony, Corrado Carrubba, Piergiorgio Abbati, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Robiony in Roma, via Bruxelles, 59;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Lazio, non costituita in giudizio;

*e con l'intervento di*

ad adiuvandum:

Comune di Capranica Prenestina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mariacristina Tabano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Otranto, 18;

ad opponendum:

Ente Parco Regionale dei Castelli Romani, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Brancaccio, domiciliato ex lege presso la Segreteria del TAR del Lazio, via Flaminia, 189;

*per l'annullamento*

- dell'ordinanza del Comune di Rocca di Papa n.135 del 12 agosto 2003 recante l'ingiunzione allo sgombero - demolizione di opere abusive e alla rimozione degli impianti e delle antenne esistenti;
- degli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rocca di Papa e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Visto l'intervento *ad adiuvandum* del Comune di Capranica Prenestina;

Visto l'intervento *ad opponendum* dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2018 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento n. 135 del 12 agosto 2003 con cui il Comune di Rocca di Papa ha ordinato la demolizione delle opere abusive, consistenti nei box e nei tralicci relativi alle trasmissioni delle emittenti, tra cui quella di cui è titolare la società ricorrente, realizzati in assenza di titolo edilizio, in zona di p.r.g. di inedificabilità assoluta, sottoposta a vincolo paesaggistico, a vincolo storico monumentale in base a r.d. 614 del

1909, inclusa nel perimetro del Parco regionale dei Castelli Romani; il provvedimento ha, altresì, invitato le emittenti a trasferirsi nei siti individuati nel Piano Territoriale di coordinamento adottato dal Consiglio regionale il 4 aprile 2001.

Sono state formulate le seguenti censure:

A) violazione art. 31 D.P.R. n. 380/2001; art. 35 della L. n. 47/1985;

B) violazione art. 2 L. n. 66/2001; art. 1, comma 6, lett. A, n. 15 della L. n. 249/1997; artt. 3-5- D.P.C.M. 8 luglio 2003;

C) violazione degli artt. 1- 2 bis della L. n. 66/2001, dell'art. 32 della L. n. 223/1990, dell'art. 1 della L. n. 689/1981; carenza di potere del Sindaco del Comune di Rocca di Papa;

D) eccesso di potere per errore di fatto, travisamento dei fatti, contraddittorietà dell'atto impugnato.

2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Rocca di Papa e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, resistendo al ricorso.

3. Ha proposto intervento *ad adiuvandum* il Comune di Capranica Prenestina. Ha proposto intervento *ad opponendum* l'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani.

4. A seguito della camera di consiglio del 10 novembre 2003 con ordinanza n. 5611 del 2003 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

5. All'udienza pubblica del 27 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Nel merito, il ricorso è infondato.

6.1 Le censure di cui al precedente punto 1 sub A), attinenti al regime dei titoli edilizi, sono infondate.

Va integralmente richiamato al riguardo l'orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale sulla medesima ordinanza di demolizione oggetto del presente ricorso (nella parte relativa ad altri impianti impugnata da altre emittenti), per cui gli impianti avevano necessità di un idoneo titolo edilizio

già in forza dell'art. 1 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, mai rilasciato, con la conseguenza che “il provvedimento impugnato si rivela essere un atto dovuto ed a contenuto vincolato, in presenza di un non controverso abuso edilizio, adottato dal Comune nell'ambito delle proprie specifiche competenze urbanistiche ed edilizie, a fronte di un vincolo assoluto di inedificabilità previsto dagli strumenti urbanistici comunali” (Tar Lazio, Sez. II-ter, 13 novembre 2014, n. 11402 del 2014; 19 gennaio 2015 n. 765).

Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza n. 11402 del 2014, ha espressamente richiamato anche la disposizione dell'art. 3, comma 1, lett. e), punto 4, del D.P.R. 380/01, per cui negli interventi di nuova costruzione che necessitano di permesso di costruire sono compresi “l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”. Ha poi ritenuto che “il quadro normativo di riferimento in materia di esercizio dell'attività di diffusione radio-televisiva, sebbene autorizzata a livello ministeriale, postula comunque che tale attività venga esercitata attraverso strutture idonee che non contrastino con la normativa urbanistica, e tale valutazione è rimessa ai Comuni interessati. Con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 16 e 32 della legge 6 agosto 1990 n. 223 nonché dell'articolo 23 della legge 3 maggio 2004 n. 112, può dirsi... che la disciplina riveniente da tali norme non contempla affatto un meccanismo di sanatoria edilizia in favore delle strutture delle emittenti autorizzate, a livello ministeriale, alla attività di diffusione radio-televisiva. L'art. 27 della legge 112/04 prescrive invece che possano continuare ad operare gli impianti che non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco. La stessa legge 223/90 sottintendeva la necessità di tale controllo, disponendo che il censimento ministeriale costituisse titolo per la richiesta di permesso di costruire (art. 4)”.

Quanto all'art. 32 della legge n. 223 del 1990, per cui “i privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi

collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” il Consiglio di Stato ha espressamente affermato che tale disposizione si riferisce alla “concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'art.16 della medesima fonte, atto quest'ultimo necessario, nello schema della legge 223/90 per ottenere la (allora) concessione edilizia contemplata dall'art. 4 della medesima legge. Concessione edilizia che, nel caso di specie, non v'è stata, né poteva esserci in considerazione del vincolo assoluto di inedificabilità previsto dagli strumenti urbanistici comunali e dei penetranti vincoli paesaggistici ed ambientali derivanti dai piani sovraordinati”.

Il Consiglio di Stato ha poi anche già affermato che “la normativa paesaggistico-ambientale presiede alla tutela di interessi di indubbio rilievo costituzionale e del tutto ragionevolmente pone limiti alla libertà di iniziativa privata quando quest'ultima possa risultare potenzialmente dannosa. Sono ben possibili equi contemperamenti avuto riguardo alla pregnanza degli interessi in gioco, ma dev'essere il legislatore ad autorizzarli espressamente, in esecuzione di precise scelte di carattere politico e comunque nel rispetto del principio di ragionevolezza. Né può ipotizzarsi, avuto riguardo all'attuale pluralità e diffusione delle fonti di informazione, una restrizione del diritto di cui all'art. 21 Cost., tale da giustificare la permanenza in funzione di apparati gravemente lesivi del paesaggio, e da determinare, sul piano normativo, l'incostituzionalità delle disposizioni che ne impongono la rimozione” (Consiglio di Stato, Sez. III, 11 maggio 2017, n. 2200).

Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale, integralmente applicabile al caso di specie, trattandosi della impugnazione del medesimo provvedimento

rispetto al quale si è già espresso anche il giudice d'appello, va confermata l'infondatezza delle censure in questione.

Va comunque aggiunto, con riferimento alla pendenza di una domanda di condono presentata il 27.3.1986 dalla dante causa della ricorrente per il traliccio sul quale insistono anche le apparecchiature della ricorrente medesima, che la prospettazione dell'avvenuta formazione del silenzio assenso di cui all'art. 35 della L.n. 47/1985 va disattesa non essendo stati specificamente allegati e provati i relativi presupposti di fatto e di diritto.

6.2 La censura di cui al punto 1 lettera B) riguarda l'assenza di un'effettiva situazione di pericolo derivante dai campi elettromagnetici.

Il motivo è infondato per l'assorbente considerazione che si tratta di un profilo che è irrilevante in presenza dell'esercizio, da parte del Comune, dei poteri repressivi vincolati di natura edilizia ad esso spettanti.

6.3 Analogamente deve concludersi in ordine alla censura di cui al punto 1 sub C): è del tutto irrilevante il richiamo alla mancata considerazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, come pure al contenuto del piano territoriale di coordinamento, nonché alle vicende relative alla possibile delocalizzazione, trattandosi di profili tutti estranei all'applicazione della disciplina (del tutto vincolata) concernente la repressione degli abusi edilizi.

6.4 Parimenti infondati sono i profili di eccesso di potere prospettati con la censura di cui al punto 1 lettera D), concernenti le complesse vicende normative, amministrative e giurisdizionali relative al regime degli impianti di trasmissione e dei relativi tralicci, dal punto di vista delle normative concernenti il settore radiotelevisivo e l'inquinamento elettromagnetico: si tratta infatti di aspetti estranei alla vicenda di natura strettamente urbanistico-edilizia, che per quanto qui interessa ha - lo si ribadisce - un esito vincolato, insuscettibile di essere censurato neppure dal punto di vista di una possibile contraddittorietà con precedenti provvedimenti.

7. L'infondatezza delle censure comporta la reiezione del ricorso.

8. Le spese di giudizio sostenute dal Comune di Rocca di Papa, forfettariamente liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in base alla soccombenza, devono essere poste a carico della parte ricorrente.

Sussistono giusti motivi per compensarle rispetto alle altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Rocca di Papa, delle spese di giudizio pari a €. 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.

Compensa le spese rispetto alle altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

Cecilia Altavista, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Arzillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Leonardo Pasanisi**

IL SEGRETARIO